Allegato B

COMUNE DI PISA

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE D'USO TEMPORANEA DEGLI ARSENALI REPUBBLICANI

Art. 1) Ambito di applicazione
Fermo restando quanto previsto dal Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del C.C. n. 85 del 07.12.2006 e successive modificazioni e integrazioni, in via meramente transitoria, nelle more dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione degli Arsenali Repubblicani, il presente Disciplinare definisce in via generale i criteri e le modalità con i quali a competente Direzione Cultura – Turismo – Litorale del Comune di Pisa procederà alla concessione d'uso temporaneo degli Arsenali medesimi.

Art.2) Spazi oggetto della presente disciplina
E' oggetto della presente disciplina l'uso degli Arsenali Repubblicani.

Art.3) Criteri generali
Gli spazi di cui al precedente art. 2 possono essere temporaneamente concessi in uso esclusivo ad enti, associazioni, fondazioni ed altri soggetti pubblici o privati, per lo svolgimento di manifestazioni a carattere socio-culturale, formativo, ambientale, ricreativo, sportivo nonché per convegni, congressi, mostre ed esposizioni, comunque di interesse generale per la Città e di rilevanza pubblica, a condizione che tale utilizzazione sia compatibile con la natura dei luoghi e tale da non danneggiare i locali, gli impianti e le attrezzature esistenti; è comunque escluso dagli usi ammissibili lo svolgimento di eventi a carattere politico.

L'uso esclusivo degli Arsenali Repubblicani non può essere concesso al medesimo soggetto per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, comprensivi del tempo necessario per le operazioni di allestimento e smontaggio, salvo casi specifici in occasione di eventi o manifestazioni ritenuti particolarmente significativi per i quali tale termine potrà essere esteso fino a 100 giorni. Tale fattispecie prevede la preventiva approvazione di specifica delibera di indirizzo della Giunta Comunale.

Qualora ne ricorrano le condizioni e valutata la compatibilità dell'evento proposto con lo spazio richiesto, sarà concesso l'uso degli Arsenali Repubblicani tramite provvedimento dirigenziale di concessione temporanea dietro corresponsione del canone indicato nell'allegato 3 del presente disciplinare. Gli atti amministrativi, all'uopo necessari, saranno adottati dal Dirigente della Direzione Cultura - Turismo - Litorale, o suo delegato.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo degli Arsenali per eventi di carattere istituzionale.

Art.4) Modalità della richiesta
Per ottenere la concessione d'uso temporaneo, gli interessati dovranno presentare apposita richiesta sulla base delle condizioni del presente disciplinare al quale sarà data adeguata pubblicità.

Nella richiesta di concessione dovranno essere indicati:

1. la denominazione, la sede, la ragione sociale, il codice fiscale e la partita Iva, il legale rappresentante del richiedente;
2. il nominativo ed i contatti del responsabile di riferimento;
3. la/e date di svolgimento dell'evento e delle attività di allestimento e disallestimento delle sale;
4. la tipologia di evento, fornendone una breve descrizione e specificando se trattasi di evento senza scopo di lucro o avente scopo di lucro;
5. il numero massimo di utenti previsti;
6. la superficie interessata dall'evento o dall'attività da svolgere;
7. il programma dettagliato dell'iniziativa con allegata una planimetria dell'area oggetto di attività;
8. copia del documento d'identità del richiedente;

In caso di eventi propri del Comune di Pisa, la domanda andrà compilata secondo lo schema dell'allegato 4 al presente disciplinare.

Art. 5) Canone concessorio e condizioni di gratuità

Gli intestatari della concessione d'uso temporaneo sono tenuti al pagamento di un importo secondo quanto indicato nell'allegato 3 del presente disciplinare.
Gli interessati, avuta comunicazione dell'esito favorevole dell'istruttoria, dovranno corrispondere il canone, effettuando il pagamento al Comune di Pisa, mediante bonifico bancario o versamento presso gli sportelli della Tesoreria Comunale. Copia delle ricevute di versamento dovranno essere trasmesse, anche per posta elettronica, alla Direzione Cultura - Turismo - Litorale prima del ritiro della concessione.

Sono esclusi dal pagamento del canone gli eventi organizzati direttamente dal Comune di Pisa; in tal caso la richiesta di concessione d'uso deve essere presentata (vedi all. 4) dal Dirigente della Direzione interessata e controfirmata dall'Assessore di riferimento; alle spese per la custodia/guardiania e per la pulizia provvede la Direzione richiedente.

Su richiesta della parte che ne ha interesse, potrà essere concessa la fruizione gratuita o a prezzo ridotto degli spazi; in tal caso la concessione è preceduta dall'approvazione di specifica deliberazione della Giunta Comunale adottata ai sensi dell'art. 14 del "*Regolamento per la concessione di Contributi Patrocinio e altri benefici economici",* approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 11.10.2012, dalla quale risulti il valore economico del beneficio concesso e il programma dell'evento. Le spese di pulizia dovranno essere corrisposte dal richiedente.

Art. 6) Spese a carico del concessionario, oltre al canone

Al termine dell'utilizzazione gli spazi oggetto di concessione temporanea dovranno essere riconsegnati al Comune in perfetto ordine e puliti; le attrezzature dovranno essere integre ed in piena efficienza, pena azione di rivalsa sulla polizza "fideiussoria assicurativa" di cui al successivo art. 7.
Il concessionario è tenuto a riconsegnare le sale al termine dell'uso, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune di Pisa. Nella tempistica e negli orari della concessione devono essere compresi gli allestimenti e i disallestimenti, prove, ecc.
Tutte le spese inerenti sia l'utilizzazione che il ripristino degli spazi utilizzati sono a carico dei concessionari così come la pulizia delle sale.
Sono a carico del concessionario per gli eventi di durata superiore a 2 giorni l'apertura/chiusura, la custodia e il presidio costante per l'intero arco di svolgimento dell'iniziativa per assicurare il rispetto dei limiti di affollamento previsti all'art. 8 del presente disciplinare.

Art.7) Garanzia

Il concessionario dovrà prestare apposita garanzia mediante stipula di polizza fidejussoria o deposito cauzionale, a tutela dell'integrità dello spazio concesso e di tutti i beni in esso contenuti nonché per la puntuale esecuzione delle obbligazioni assunte. La garanzia è costituita con le modalità e le condizioni previste dall'art. 28 del Regolamento generale delle entrate. L'importo della garanzia varia da € 10.000 ad € 70.000 (vedi allegato 2) a seconda della tipologia dell'iniziativa e della durata. Una volta ottenuta la comunicazione di esito favorevole dell'istruttoria, anche per posta elettronica, il rilascio della concessione è subordinato, tra le altre, al deposito dell'originale della garanzia presso la Direzione Cultura - Turismo - Litorale.
Lo svincolo da parte dell'Amministrazione avverrà su richiesta del contraente dopo la dimostrazione della perfetta restituzione dello stato dei luoghi.

.

Art.8) Prescrizioni per l'uso degli Arsenali Repubblicani

Si individuano le seguenti prescrizioni d'uso:

1. la capienza massima in compresenza all'interno degli Arsenali è di 400 persone in caso di eventi museali, espositivi, e vendita prodotti tipici; 600 persone in caso di auditorium;
2. è vietato l'accesso all'adiacente parco ai negozi viaggianti;
3. l'accesso ai veicoli a motore è consentito unicamente per le operazioni di carico e scarico con limitazione di portata di peso a pieno carico di 6,5 tonnellate;
4. l'eventuale utilizzazione di mezzi e/o strutture andranno indicate nella richiesta di concessione e la loro eventuale collocazione all'interno del parco andrà definita in contraddittorio con la Direzione Cultura - Turismo - Litorale;
5. fatte salve particolari e specifiche iniziative tematiche (espressamente autorizzate), è vietata la somministrazione e commercializzazione di alcolici e bevande in genere;
6. fatte salve particolari e specifiche iniziative tematiche (espressamente autorizzate), è vietata la commercializzazione e preparazione di cibi in genere;
7. è consentita la degustazione, somministrazione e consumazione di alimenti e bevande all'interno degli Arsenali Repubblicani unicamente attraverso idoneo servizio catering, o altro soggetto autorizzato; in tali casi le pavimentazioni dei locali interni dovranno essere adeguatamente protette con teli o moquette;
8. il concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare all'interno o all'esterno degli Arsenali in relazione all'utilizzo in atto.

Art. 9) Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga ad usare gli spazi con diligenza, senza apportare modifiche alle strutture, ed alla loro destinazione. Lo stesso concessionario assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni che potrebbero essere arrecati alle strutture ed a terzi; tali danni sono coperti dalla garanzia di cui all'art. 7 nonché da ulteriore polizza di *Responsabilità verso terzi*, declinando ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune. Il concessionario è tenuto a riconsegnare il bene nelle stesse condizioni in cui gli è stato dato rispettando la tempistica indicata nella concessione e a provvedere ai servizi di pulizia.

Art. 10) Occupazioni abusive e penali

Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive.
L'utilizzo degli Arsenali Repubblicani in modo diverso o difforme da quello esplicitamente indicato nella domanda d'uso di cui all'art. 4, oppure in difformità al presente disciplinare, comporterà l'applicazione, a carico del soggetto richiedente, di una penale pari ad € 1.000 cumulabile per ogni trasgressione. In caso di disdetta dell'occupazione temporanea richiesta, comunicata successivamente alle 72 ore che precedono l'evento, sarà applicata al soggetto richiedente una penale pari ad 1/3 del canone dovuto.

In ogni caso il Comune di Pisa si riserva la facoltà di poter revocare in ogni momento la concessione per motivi di ordine pubblico e per improvvise ed inderogabili necessità successivamente sopravvenute.

Qualsiasi evento ritenuto lesivo degli interessi morali e materiali del Comune comporta, a giudizio insindacabile del Dirigente della Direzione Cultura – Turismo – Litorale, la revoca della concessione.
La revoca non darà luogo a nessun indennizzo.

Art. 11) Risoluzione delle controversie
Nel caso insorgano controversie in ordine al rapporto contemplato dal presente regolamento il Foro competente, per la risoluzione di ogni controversia tra le parti, sarà comunque il Foro di Pisa

ALLEGATI:

1. Importi della garanzia
2. Importi del canone concessorio per l'utilizzazione temporanea
3. Modello della domanda di concessione d'uso temporaneo per eventi di terzi
4. Modello della domanda di concessione d'uso temporaneo per eventi del Comune